

## 502 - REQUISITO DELL'ONORABILITÀ PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA

*Mesirca dott.sa Giulia - funzionaria amministrativa DTT*  
*Macera dott. Antonio - funzionario amministrativo DTT*  
Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente

### Sommario:

[502.0](#) QUADRO GENERALE

[502.1](#) PERDITA REQUISITO DELL'ONORABILITÀ

[502.1.1](#) Vigenza temporanea della precedente disciplina nazionale in materia di onorabilità

[502.2](#) PERDITA REQUISITO DELL'ONORABILITÀ PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

[502.3](#) RIACQUISIZIONE DEL REQUISITO DELL'ONORABILITÀ

[502.4](#) DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DELL'ONORABILITÀ NEL PERIODO DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA UE

### 502.0 QUADRO GENERALE

Il requisito dell'onorabilità è il requisito che deve essere posseduto da:

- impresa [\(1\)](#);
- gestore dei trasporti [\(2\)](#);
- soggetti rilevanti dell'impresa (in Italia), e in particolare [\(3\)](#):
  - **amministratore** unico o membri del consiglio d'amministrazione per persone giuridiche pubbliche, persone giuridiche private e, salvo quanto previsto nel successivo punto, per ogni altro tipo di ente;
  - **soci illimitatamente responsabili** per le società di persone;
  - **titolare** dell'impresa individuale o familiare;
  - **collaboratori** dell'impresa familiare.

La dimostrazione del possesso del requisito di onorabilità [\(5\)](#) e delle singole condizioni che lo realizzano avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [\(12\)](#).

### 502.1 PERDITA REQUISITO DELL'ONORABILITÀ

Il requisito dell'onorabilità si perde quando [\(4\)](#):

- sussistono validi motivi che inducano a mettere in dubbio l'onorabilità del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporto, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:
  - diritto commerciale,
  - legislazione in materia fallimentare,
  - condizioni di retribuzione e di lavoro della professione,
  - circolazione stradale,
  - responsabilità professionale,
  - traffico di esseri umani o di droga;
- il gestore dei trasporti o l'impresa di trasporto sono stati oggetto in uno o più Stati membri di grave condanna penale o di sanzione per infrazione grave della normativa UE riguardante, in particolare:
  - tempi di guida e di riposo dei conducenti, orario di lavoro, installazione e utilizzo di apparecchi di controllo,
  - pesi massimi e dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale,
  - qualificazione iniziale e formazione continua dei conducenti,
  - idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore,
  - accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero accesso al mercato del trasporto di persone su strada,
  - sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada,
  - installazione e uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli,
  - patenti di guida,

- accesso alla professione,
- trasporto degli animali.

L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento, qualora il gestore dei trasporti o l'impresa di trasporti siano stati oggetto in uno o più Stati membri di condanna penale o di sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa UE, avvia in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell'impresa in questione.

Ai sensi della normativa UE l'Autorità competente deve valutare se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie.

Qualora da tale valutazione emergesse che la perdita dell'onorabilità costituisce una risposta sproporzionata, l'Autorità competente può decidere che l'onorabilità non sia compromessa, motivando tale decisione e annotandola nel Registro elettronico nazionale [\(13\)](#).

In caso contrario, emette il provvedimento di perdita dell'onorabilità, notificandolo ritualmente al fine di consentire al soggetto destinatario l'attivazione delle tutele previste dall'Ordinamento.

L'UMC competente attiva la suddetta procedura amministrativa per condanne penali o sanzioni relative alle infrazioni più gravi della normativa UE [\(5\)](#):

- superamento:
  - del 25%, o più, dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane;
  - del 50%, o più, dei tempi limite di guida fissati per un giorno, durante un periodo di lavoro giornaliero, senza osservare una pausa o un periodo di riposo senza interruzione di almeno 4,5 ore;
- mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità o utilizzo fraudolento di un dispositivo in grado di modificare i dati registrati dall'apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente;
- guida senza un certificato di revisione valido, ove tale documento sia richiesto a norma del diritto UE, e/o guida con difetti molto gravi, tra l'altro, al sistema di frenatura, al sistema di sterzo, alle ruote/agli pneumatici, alla sospensione o al telaio che rischierebbero di mettere direttamente in pericolo la sicurezza stradale in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo;
- trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone o l'ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo;
- trasporto di persone o merci senza essere in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un'impresa che non è titolare di una licenza comunitaria valida;
- guida con una carta del conducente falsificata o di cui il conducente non è titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati;
- trasporto di merci con superamento del:
  - 20%, o più, della massa massima a carico tecnicamente ammissibile per veicoli il cui peso massimo ammissibile a pieno carico supera 12 t;
  - 25%, o più, per veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non supera 12 t.

#### **502.1.1 Vigenza temporanea della precedente disciplina nazionale in materia di onorabilità**

In attesa delle fonti primarie in materia di onorabilità e sanzioni per attuare quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1071/2009 [\(6\)](#) si è ritenuta applicabile la precedente disciplina [\(7\)](#) e quindi il **requisito non sussiste o viene meno** nella persona che:

- è stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure è sottoposta a misure di sicurezza personali o di prevenzione;
- è sottoposta, con sentenza definitiva, a una delle pene accessorie previste dall'art. 19, c. 1, numeri 2 e 4, CP:
  - interdizione da una professione o da un'arte,
  - interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- ha riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
- ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per:
  - uno dei reati di cui al Capo I del Titolo II (*delitti di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*) o ai Capi II e III del Titolo VII del libro secondo del Codice penale (*reati di falso*) o per uno dei delitti di cui agli artt. 416 (*associazione per delinquere*), 416 bis (*associazione di stampo mafioso*), 513 bis (*illecita*

*concorrenza con minaccia o violenza*), 589, c. 2 (*omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza del lavoro*), 624 (*furto*), 628 (*rapina*), 629 (*estorsione*), 630 (*sequestro di persona a scopo di estorsione*), 640 (*truffa*), 641 (*insolvenza fraudolenta*), 644 (*usura*), 648 (*ricettazione*), 648 bis (*riciclaggio*) e 648 ter (*impiego di beni o utilità di provenienza illecita*) del Codice penale,

- uno dei delitti di cui all'art. 3 legge 20.2.1958 n. 75 (*sfruttamento della prostituzione*),
- uno dei delitti di cui alla legge 2.10.1967 n. 895 (*controllo delle armi*),
- uno dei delitti di cui agli artt. 73, c. 1, e 74 DPR 9.10.1990 n. 309 (*detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e associazione per traffico di sostanze stupefacenti*),
- il delitto di cui all'art. 189, cc. 6 e 7, CDS (*omissione di soccorso in incidenti stradali*),
- uno dei delitti di cui all'art. 12 DLG 25.7.1998 n. 286 (*immigrazioni clandestine*);
- ha riportato, per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasportatore, con sentenza definitiva, una condanna per:
  - il delitto di cui all'art. 282 DPR 23.1.1973 n. 43 (*contrabbando merci*),
  - il delitto di cui all'art. 18, c. 3, legge 18.4.1975 n. 110 (*trasporto armi, munizioni ed esplosivi*),
  - la contravvenzione di cui all'art. 186, c. 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, c. 4, CDS (*guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti*);
- ha subito, per fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasportatore:
  - in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 legge n. 298/1974 o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di autotrasportatore per conto terzi di persone o cose;
  - per cinque volte nell'ultimo quinquennio, cumulativamente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o nei suoi confronti è stato accertata la violazione di cui all'art. 167, c. 10, CDS (eccedenza di carico per una massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione);
- ha subito, in qualità di datore di lavoro nell'esercizio delle attività di autotrasportatore, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi in materia previdenziale e assistenziale;
- è stata dichiarata fallita, salvo che sia divenuto definitivo il decreto di chiusura del fallimento o di accoglimento della domanda di esdebitazione, relativamente alle tipologie di imprese che ne possono beneficiare.

Ove, nei casi sopra indicati, risulti comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva, la stessa dovrà considerarsi condanna a pena detentiva. Si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art. 444 CPP).

## **502.2 PERDITA REQUISITO DELL'ONORABILITÀ PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA**

Il gestore dei trasporti perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazioni commesse dal lavoratore dipendente nell'esercizio dell'attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a:

- istruzioni o disposizioni impartite al dipendente,
- omessa vigilanza con riferimento a più violazioni precedenti.

La perdita del requisito per fatti commessi dai dipendenti rileva:

- se sono violate le seguenti disposizioni:
  - art. 589 (*omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza del lavoro*), c. 2, Codice penale,
  - artt. 189, cc. 6 e 7, CDS (*comportamento in caso di incidente*), 186, c. 2, CDS (*guida sotto l'influenza dell'alcool*) e 187, c. 4, CDS (*guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti*);
- se il dipendente ha subito:
  - in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 legge n. 298/1974 o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi e di persone;
  - per cinque volte nell'ultimo quinquennio, cumulativamente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o nei suoi confronti è stato effettuato l'accertamento di cui all'art. 167, c. 10, CDS (*trasporti di cose su veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici*);

- nel caso siano commesse ripetute inadempienze alla normativa sui tempi di guida e di riposo di cui all'art. 174 CDS.

### 502.3 RIACQUISIZIONE DEL REQUISITO DELL'ONORABILITÀ

Il requisito dell'onorabilità (14) è riacquisito a seguito di:

- concessione della riabilitazione (9), sempre che non intervenga la revoca (10), in caso di sanzioni penali;
- termine delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
- decorrenza di sei mesi dalla data della sanzione amministrativa definitiva (11);
- dopo che sia divenuto definitivo il decreto di chiusura del fallimento, anche in caso di accoglimento della domanda di esdebitazione, relativamente alle tipologie di imprese che ne possono beneficiare.

### 502.4 DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DELL'ONORABILITÀ NEL PERIODO DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA UE

Le imprese di trasporto su strada di persone, che esercitavano l'attività prima del 4.12.2011, ma non prima dell'1.1.1978, avendo dimostrato i requisiti per l'accesso alla professione, ai sensi del DLG n. 395/2000, ad uno o più enti locali che hanno loro rilasciato uno o più titoli legali per l'accesso al mercato (ad es. licenza di noleggio con conducente od autorizzazione per servizi di linea) non sono tenute a dimostrare la sussistenza del requisito dell'onorabilità nuovamente all'UMC competente in ordine all'autorizzazione all'esercizio della professione.

Invece le imprese che, in quanto esercenti l'attività di trasporto prima dell'1.1.1978, erano esentate dal dimostrare tra gli altri anche il requisito dell'onorabilità (15) agli enti locali che rilasciavano loro i relativi titoli legali, avrebbero dovuto dimostrare, **entro il 4.6.2012**, la sussistenza dei 4 requisiti previsti dal regolamento n. 1071/2009/CE per l'accesso alla professione di trasportatore su strada, ivi compreso il requisito dell'onorabilità, producendo le apposite dichiarazioni (v. [inPratica 501.8.7](#) e [inPratica 501.8.3](#)).

Entro la medesima data del 4.6.2012, qualora le medesime imprese esercenti l'attività prima del 1.1.1978, pur non essendone obbligate (15), abbiano comunque dimostrato i requisiti previsti, ivi compresa l'onorabilità, agli enti locali che hanno rilasciato loro i relativi titoli legali per lo svolgimento dei servizi di trasporto, possono produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui il rappresentante legale indichi la data e l'ente locale presso cui è avvenuta la predetta dimostrazione (16).

Le imprese che, avendo dimostrato (15) la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso alla professione, tra cui anche l'onorabilità, agli enti a cui hanno prodotto domanda per ottenere uno o più titoli legali per l'accesso al mercato e non hanno immatricolato alcun autobus entro il 3.12.2011, non sono tenuti nuovamente a dimostrare la sussistenza dell'onorabilità agli UMC competenti per l'autorizzazione all'accesso alla professione di trasportatore su strada.

Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada di persone dal 4.12.2011 devono dimostrare all'UMC, competente alla relativa autorizzazione, la sussistenza dei 4 requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009, tra cui il requisito dell'onorabilità, allegando alla domanda di iscrizione al REN e di autorizzazione l'apposito modulo (v. [inPratica 501.8.3](#)).

(1) V. art. 3, lettera b), e art. 6, par. 1, [regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#).

(2) V. "considerando" [9] e art. 6, par. 1, [regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#).

(3) V. art. 6, par. 3, [regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#) e art. 6, c.1, [DD 25.11.2011 prot. n. 291](#).

(4) V. art. 6, par. 1, c. 3, lettera b), [regolamento n. 1071/2009/CE](#).

(5) V. allegato IV al [regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#). Si rammenta tuttavia che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori ante 1977 non hanno mai dovuto dimostrare il requisito dell'onorabilità.

(6) Esercizio della delega di cui all'art. 3 [legge 4.6.2010](#), legge comunitaria 2009, che consente al governo di dare attuazione con norme primarie alla disciplina UE del 2009.

(7) Dettata dall'art. 5, cc. 2, 3 e 4, [decreto legislativo n. 395/2000](#). La nuova disciplina è indicata all'art. 6, par. 21, c. 3, lett. a), [regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#).

(9) V. art. 178 CP.

(10) V. art. 180 CP.

(11) Sanzioni amministrative a tal fine rilevanti, se commesse cumulativamente per cinque volte nell'ultimo quinquennio, sono:

- quelle previste per l'esercizio abusivo della professione di autotrasportatore per conto terzi di persone o cose, in particolare [all'art. 26, legge n. 298/1974](#),
- sanzione pecuniaria prevista dal Codice della strada,
- consistenti nella sospensione della patente di guida,

- per eccedenza di carico in caso di una massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, ai sensi dell'[art. 167, c. 10, CDS](#).
- (12) V. in particolare l'art. 15 [legge 12.11.2011 n. 183](#) che modifica il [DPR 28.12.2000 n. 445](#) e la direttiva della PCM [22.12.2011 n. 14](#) che contiene tassative istruzioni in merito alla documentazione da presentare agli uffici e agli obblighi di questi ultimi a non accettare tassativamente alcuna documentazione diversa dalla dichiarazioni sostitutive.  
Si rammenta inoltre che per le imprese di trasporto su strada di merci vanno comunque dichiarati anche i procedimenti penali non passati in giudicato.
- (13) Il numero di tali decisioni è indicato nella relazione di cui all'art. 26, paragrafo 1, [regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#).
- (14) La dimostrazione del possesso del requisito di onorabilità e delle singole condizioni che lo realizzano avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 [DPR n. 445/2000](#). Per le imprese di trasporto su strada di merci vanno comunque dichiarati anche i procedimenti penali non ancora passati in giudicato.
- (15) Ai sensi dell'art. 18 [DLG 22.12.2000 n. 395](#).
- (16) V. [lettera circolare 23.5.2012 n. 12374](#).

#### Disposizioni, giurisprudenza e bibliografia collegate:

- [lettera ministeriale 31.5.2012, n. 0013027](#) (DTT) "Accesso alla professione di autotrasportatore - Art. 12, commi 4 e 5 del Decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. 291 del 25 novembre 2011";
- [lettera ministeriale 30.5.2012, n. 0012989](#) (DTT) "Accesso alla professione di autotrasportatore - Art. 12, commi 4 e 5 del Decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. 291 del 25 novembre 2011";
- [circolare 23.5.2012, n. 0012374/23.13.01](#) (DTT) "Chiarimenti. Professione di trasportatore su strada per il trasporto di persone. Accesso alla professione. Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada";
- [circolare 18.5.2012, n. 0012029](#) (DTT) "Accesso alla professione di trasportatore su strada - Chiarimenti relativi alla circolare prot. 10670 del 30/4/2012";
- [circolare 20.1.2012, n. RU1606](#) (DTT) "Modifiche al DPR 445/2000 ("decertificazione") - autorizzazione all'esercizio alla professione (Reg. CE 1071/2009) - certificati di iscrizione al REN";
- [circolare 2.12.2011, n. 2/2011/TSI](#) (DTT) "Professione di trasportatore su strada di persone. - Accesso alla professione. - Regolamento (CE) 1071/2009. Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28.11.2011)";
- [DD 25.11.2011, n. 291](#) (DTT) "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio";
- [decreto legislativo 6.9.2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- [legge 13.8.2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- [circolare 23.7.2010, n. 63076](#) (DTT) "Decreto di proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 7-quinquies, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
- [DM 22.7.2010](#) (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 7-quinquies, della legge 26 febbraio 2010 n. 25, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
- [legge 26.2.2010, n. 25](#) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
- [DL coord. legge conv. 30.12.2009, n. 194](#) "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative";
- [regolamento \(CE\) 21.10.2009, n. 1071/2009/CE](#) (Parlamento europeo e Consiglio) "che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio";
- [DM 28.4.2005, n. 161](#) (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci";
- [legge reg. Friuli Venezia Giulia 2.4.2004, n. 9](#) (Regione Friuli-Venezia Giulia) "Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti";
- [legge reg. Emilia Romagna 13.5.2003, n. 9](#) (Regione Emilia Romagna) "Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile";
- [circolare 15.2.2002, n. 2/2002/CC](#) (Comitato centrale Albo autotrasportatori) "D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112; decentramento di funzioni alle Province";
- [accordo Stato-regioni 14.2.2002](#) (Conferenza permanente Stato-Regioni) "Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- [decreto legislativo 28.12.2001, n. 478](#) "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi";
- [legge reg. Veneto 1.2.2001, n. 4](#) (Regione Veneto) "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale";
- [decreto legislativo 22.12.2000, n. 395](#) "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della Direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali";
- [legge 18.2.2000, n. 27](#) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità";
- [DL coord. legge conv. 20.12.1999, n. 484](#) "Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità";
- [decisione 4.5.1999, n. 1999/590/CE](#) (Commissione europea) "relativa alle misure per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità (legge n. 454 del 23 dicembre 1997) alle quali l'Italia intende dare esecuzione";
- [DPR 3.6.1998, n. 252](#) "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- [circolare 30.4.1998, n. 5/1998/C.C.](#) (Comitato centrale Albo autotrasportatori) "Disposizioni in tema di accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi alla luce della nuova normativa di cui ai D.lgs. 14 marzo 1998, n. 84 e n. 85 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998";

- [legge 23.12.1997, n. 454](#) "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità";
- [lettera ministeriale 7.8.1997, n. 2110 V/Q](#) (MCTC) "Requisito della onorabilità";
- [circolare 26.3.1997, n. 1327 - D.C. III n. 8](#) (MCTC) "Art. 4 D.M. n. 448/91. Accertamento requisito idoneità morale";
- [legge reg. Umbria 10.4.1995, n. 25](#) (Regione Umbria) "Interventi regionali per la razionalizzazione del trasporto merci in Umbria";
- [decreto legislativo 8.8.1994, n. 490](#) "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia";
- [circolare 13.10.1992, n. 171/92](#) (MCTC) "Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Ulteriori disposizioni in materia di certificazione antimafia in materia di autotrasporto";
- [DM 29.5.1992](#) (Ministro dei trasporti) "Individuazione delle autorità e degli organismi designati dagli Stati membri delle Comunità europee ai fini del rilascio della documentazione necessaria alla dimostrazione dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti per lo svolgimento delle attività di autotrasportatore di merci su strada e modalità applicative dei criteri stabiliti dall'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.";
- DLG 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada":
  - [art. 88](#) "Servizio di trasporto di cose per conto terzi";
  - [art. 87](#) "Servizio di linea per trasporto di persone";
- [legge prov. TN 16.3.1992, n. 13](#) (Provincia Autonoma Trento) "Interventi per la razionalizzazione e l'adeguamento alle finalità di tutela ambientale del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi";
- [circolare 16.7.1991, n. 123/A1/130-A 16/68](#) (Ministero dell'interno) "Prevenzione e repressione di rapine e furti in danno di automezzi pesanti adibiti al trasporto merci.";
- [DM 16.5.1991, n. 198](#) (Ministro dei trasporti) "Regolamento di attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la Direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.";
- [circolare 7.11.1990, n. 126/90](#) (MCTC) "Legge 19 marzo 1990, n. 55. Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione sociale. Certificazione antimafia in materia di autotrasporto.";
- [circolare 14.7.1990](#) (Ministero dell'interno) "Ulteriori indicazioni applicative e procedurali concernenti le "certificazioni antimafia"";
- [DM 4.7.1990](#) (Ministro del tesoro) "Modalità di attuazione dell'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (sostitutivo dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge 6 febbraio 1980, n. 15), recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale.";
- [circolare 28.6.1990, n. 2481](#) (Presidenza del Consiglio dei ministri) "Legge 19 marzo 1990, n. 55. Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. Certificazione antimafia.";
- [legge 19.3.1990, n. 55](#) "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale";
- [lettera ministeriale 26.10.1988, n. 3017/CT29/AG](#) (MCTC) "Requisito idoneità morale. Documentazione";
- [circolare 3.10.1988, n. 146/88](#) (MCTC) "Ulteriori disposizioni relative all'articolo 4 del D.M. 5.11.1987. Requisito idoneità morale";
- [legge 3.8.1988, n. 327](#) "Norme in materia di misure di prevenzione personali.";
- [circolare 28.3.1988, n. 1497 - DC III n. 3](#) (MCTC) "D.M. 5.11.1987, articolo 4. Requisito della idoneità morale";
- [legge 22.11.1967, n. 1176](#) "Modificazione della legge 27 novembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità";
- [legge 20.2.1958, n. 75](#) "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 649 - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 648-bis - Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 648 - Ricettazione";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 647 - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 645 - Frode in emigrazione";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 644 - Usura";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 643 - Circonvenzione di persone incapaci";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 642 - Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 641 - Insolvenza fraudolenta";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 640 - Truffa";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 639 - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 639-bis - Casi di esclusione della perseguibilità a querela";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 638 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 637 - Ingresso abusivo nel fondo altrui";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 636 - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 635 - Danneggiamento";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 634 - Turbativa violenta del possesso di cose immobili";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 633 - Invasione di terreni o edifici";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 632 - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 631 - Usurpazione";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 630 - Sequestro di persona a scopo di estorsione";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 629 - Estorsione";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 628 - Rapina";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 627 - sottrazione di cose comuni";

- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 626 - Furti punibili a querela dell'offeso";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 625 - Circostanze aggravanti";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 465 - Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 463 - Casi di non punibilità";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 462 - Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 459 - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 458 - Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 456 - Circostanze aggravanti";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 454 - Alterazione di monete";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 421 - Pubblica intimidazione";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 420 - Attentato a impianti di pubblica utilità";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 419 - Devastazione e saccheggio";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 418 - Assistenza agli associati";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 417 - Misure di sicurezza";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 416 - Associazione per delinquere";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso anche straniera";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 415 - Istigazione a disobbedire alle leggi";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 414 - Istigazione a delinquere";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 348 - Abusivo esercizio di una professione";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 213 - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 168 - Revoca della sospensione";
- [RD 19.10.1930, n. 1398](#) (Sua Maestà il Re) "Art. 167 - Estinzione del reato";
- Bandini dott. Claudio "[L'autotrasporto di merci \(5 volumi aggiornabili\)](#)", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - inizio 1989;
- Gamba dott.sa proc. Gabriella, Lobina dott. Camillo, Marcoccia dott. Giuseppe, Riguzzi prof. avv. Maurizio, Coli dott. Giuliano, Mesirca dott.sa Giulia, Protospataro dott. Giandomenico, Scardaci dott. Salvatore, Bandini dott. Claudio, Faggi ins. Silvio, Ferrannini dott.sa proc. Giuseppina, Biagetti ing. Emanuele e Costa p.i. Biagio "[Autotrasporto di merci](#)", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2010/04;
- Gamba dott.sa proc. Gabriella, Marcoccia dott. Giuseppe, Riguzzi prof. avv. Maurizio, Coli dott. Giuliano, Mesirca dott.sa Giulia, Protospataro dott. Giandomenico, Scardaci dott. Salvatore, Bandini dott. Claudio, Ferrannini dott.sa proc. Giuseppina e Biagetti ing. Emanuele "[L'autotrasporto nazionale di merci](#)", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2007/04;
- Lobina dott. Camillo, Protospataro dott. Giandomenico, Scardaci dott. Salvatore, Bandini dott. Claudio, Faggi ins. Silvio, Biagetti ing. Emanuele e Costa p.i. Biagio "[L'autotrasporto internazionale di merci](#)", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2007/03;
- Sarzina dr Giacomo "[Nuova disciplina dell'autotrasporto di merci](#)", L'EDITRICE DELL'AUTOMOBILE - Roma.